



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale, Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno

Il Dirigente

FONDERIE PISANO & C. S.p.A
Via dei Greci, 144 - Salerno
fonderiepisano@pec.fonderiepisano.it

Al Sig. Prefetto di Salerno

Al Sindaco del Comune di Salerno

ARPAC - Dip. di Salerno

All'ASL Salerno

Alla Provincia di Salerno
Settore Ambiente - Servizio Difesa del
suolo e tutela delle acque

Alla Direzione Generale
Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
della Regione Campania - Napoli

Alla Procura Della Repubblica
Presso il Tribunale di Salerno

Al Comando Carabinieri per la Tutela
dell'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico di
Salerno

OGGETTO: D. Lgs. 152/06 - Autorizzazione Integrata Ambientale -
Impianto IPPC Società Fonderie Pisano & C. Via dei Greci, 144 - Salerno
D.D. n. 149 del 26/07/2012, D.D. di modifica non sostanziale n. 166 del
06/02/2014 e presa d'atto prot. 228698 del 01/04/2014 -
Diffida e contestuale sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 29-decies
comma 9 lettera b), D. Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 13/11/2017 prot. 745948, è pervenuta la relazione finale delle attività ispettive svolte dall'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, richieste con nota di questo ufficio n. prot.12719 del 9 /01/2017;

- L'ARPAC ha effettuato i sopralluoghi nei giorni 23 maggio 2017, 26 maggio 2017, 27 luglio 2017 e 28 settembre 2017 presso la Società Fonderie Pisano & C. S.p.A., ubicata in Salerno alla Via dei Greci n.144, da cui sono emerse numerose e gravi violazioni nella gestione dell'installazione;
- In particolare l'ARPAC ha evidenziato la violazione delle seguenti BAT:nn.2-4-7-11-14--23-27-e 34, per le quali questa Autorità ha provveduto ad applicare la sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa;
- con **provvedimento n. 29791 del 16/01/2018**, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera a), D. Lgs. 152/06 la scrivente UOD ha diffidato codesta Società, a mettere in essere, nel termine di 60 giorni le idonee misure e/o interventi provvisori per assolvere alle prescrizioni ARPAC, così come evidenziato nella relazione finale ARPAC;
- con nota del 15/02/2018 prot. 107394 questa UOD ha emesso atto di ritiro della succitata diffida del 16/01/2018, a seguito del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrato con Valutazione di Incidenza D.D. n. 1 del 12/02/2018 con il quale è stato espresso " Parere sfavorevole di VIA e VI sul "Progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in località Fratte nel Comune di Salerno", oggetto di riesame dell'AIA, intervenuto successivamente alla comunicazione della diffida;
- con nota del 05/04/2018 prot. 0220971, a seguito dell'ordinanza cautelare n. 174/2018 del TAR della Campania Sez. II di Salerno con la quale il G.A. ha sospeso fra l'altro, l'efficacia del provvedimento di revoca dell'AIA n.149/2012, questa UOD ha nuovamente diffidato la Società Fonderie Pisano & C. S.p.A., ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera a), D. Lgs. 152/06, a porre in essere nel termine di 60 giorni le idonee misure e/o interventi provvisori per assolvere alle prescrizioni ARPAC, evidenziate nella precitata relazione finale del 13/11/2017 prot. 745948. Nella stessa nota, decorso detto termine, si invitava l'ARPAC ad esperire sopralluogo per verificare l'avvenuta ottemperanza;
- con nota del 13/06/2018 prot. 381340, la scrivente UOD invitava l'ARPAC a svolgere l'attività ispettiva ai fini dell'avvenuta ottemperanza;
- con nota del 23/07/2018 prot. 0043362/2018 acquisita al prot. 474640 in pari data, l'ARPAC Dipartimento di Salerno ha trasmesso verbali e documenti ad uso interno relativi al sopralluogo effettuato il 02/07/2018 presso la Società Fonderie Pisano & C. S.p.A., finalizzata alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni evidenziate nella succitata relazione finale;
- con nota del 24/07/2018 prot. 478621, questa UOD nell'evidenziare la non rispondenza a quanto già chiesto e sollecitato, invitava l'ARPAC a formulare univoca e compiuta relazione dell'avvenuta ottemperanza alla diffida del 05/04/2018 prot. 0220971;
- con nota del 08/08/2018 prot. 46943/2018, qui acquisita in pari data al prot. 521377 l'ARPAC ha dato riscontro alla sopracitata nota del 24/07/2018 prot. 478621;
- con nota del 06/09/2018 prot. 559855, tenuto conto che le considerazioni espresse nella succitata nota ARPAC riportate nella colonna "azioni correttive apportate dal gestore" nonché gli accertamenti di cui alla colonna " sopralluogo 02/07/2018" della tabella riepilogativa, non appaiono del tutto coerenti con le BAT di riferimento, limitandosi a dichiarare per le BAT n. 2, 4, 7, 11, 14, 23, 27, 34 genericamente "parzialmente applicata" è stato richiesto di esplicitare chiaramente il grado di applicazione per singola BAT, al fine di consentire a questa Struttura di adottare i provvedimenti di cui al comma 9, art. 29-decies del D.Lgs. 152/06;
- con nota del 26/09/2018 prot. 603042, questa UOD ha sollecitato l'ARPAC ad inviare i chiarimenti sopra richiesti evidenziando nel contempo che le valutazioni dell'Agenzia siano formulate in maniera chiara ed univoca attesa la natura tecnica dei rilievi effettuati, per un'efficace azione di supporto all'attività amministrativa di quest'Ufficio;

CONSIDERATO

- che in data 4 ottobre 2018 prot.n.621819 sono stati acquisiti i chiarimenti dell'ARPAC dai quali è emerso, quale elemento di assoluta novità, che sussiste il pericolo di danno all'ambiente per la persistente violazione delle seguenti BAT:
- nn.2-4-7-11-14-23-27-34;
- L'ARPAC ha, inoltre, evidenziato per la prima volta che riguardo alla BAT n.7 *"Fermo restando la richiamata funzione della ASL in merito alla L. 81/2008 è evidente che la insufficiente captazione dell'aria esausta all'interno dei luoghi di lavoro, influisce in modo esiziale sulla salute degli stessi. E' altrettanto vero, però, che una insufficiente captazione dell'aria esausta negli ambienti di lavoro sfugge al trattamento della stessa prima della immissione all'esterno dei capannoni con probabile nocumento sulla salute delle popolazioni viciniori"*;
- riguardo alla BAT n. 27 *"La gestione difforme dei rifiuti (vedi punto BAT n. 2) non garantisce la salubrità dell'ambiente, quindi dei cittadini e dei lavoratori, dalla produzione di potenziali produzione di diossina. Si ribadisce parzialmente applicata"*
- E riguardo alla BAT n.34: *"La insufficiente captazione dell'aria esausta negli ambienti di lavoro sfugge al trattamento della stessa prima della immissione all'esterno dei capannoni con probabile effetto negativo sulla salute delle popolazioni viciniori. Si ribadisce parzialmente applicata"*.

RITENUTO

- CHE per il principio di precauzione ai sensi dell'art.174 del Trattato CE, principio fondante della politica ambientale comunitaria, sono legittime determinate cautele volte a garantire la protezione di beni fondamentali come la salute e l'ambiente il cui danneggiamento non potrebbe essere riparato attraverso interventi successivi;
- CHE, viste le risultanze dell'ispezione dell'ARPAC, le misure provvisorie imposte alla ditta con la diffida n. prot.29791 del 16/01/2018, non sono state attuate in modo adeguato e pertanto non si sono rivelate sufficienti a garantire provvisoriamente la conformità all'autorizzazione n.149/2012;
- CHE, quindi, la ditta non ha ottemperato a quanto prescritto con la diffida n. prot.29791 del 16/01/2018 e tale inottemperanza ha determinato situazioni critiche per l'ambiente e la salute come descritte nei chiarimenti dell'ARPAC di cui alla nota del 4 ottobre 2018 prot.n.621819;

LETTO il comma 9 lett.b) dell'art.29 decies del decreto legislativo n.152/2006

DIFFIDA

1. ai sensi del comma 9 lett.b) dell'art.29 decies del decreto legislativo n.152/2006 la Società Fonderie Pisano & C. S.p.A., nella persona del legale rappresentante e gestore sig. Guido Pisano nato a Baronissi (SA) il 28/01/1931 al rispetto delle prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione D.D. n. 149/2012, ai fini della ripresa dell'attività produttiva;

SOSPENDE

2. l'attività produttiva per 45 giorni e/o comunque fino al ripristino della conformità all'autorizzazione previa comunicazione da parte del gestore che dia conto del superamento delle criticità;
3. L'Arpac, a seguito della comunicazione di cui al punto 2, deve provvedere ad effettuare sopralluogo finalizzato ad accertare il ripristino delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione n.149/2012 anche mediante certificazioni analitiche a campione;
4. Sono consentite le indispensabili attività di messa in sicurezza degli impianti, con esclusione dell'implementazione di ulteriore attività produttiva;
5. Dispone la trasmissione del presente provvedimento via pec:
 - alla Società Fonderie Pisano,
 - al sig. Prefetto di Salerno,

- al sig. Sindaco di Salerno, ai sensi dell'art. 29-decies comma 10 del D.Lgs. 152/06, ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del Regio Decreto del 27/07/1934 n. 1265 ed in qualità di Autorità Sanitaria Locale,
- all'ASL di Salerno,
- alla Provincia di Salerno - Settore Ambiente - Servizio Difesa del suolo e tutela delle acque,
- alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti,
- all'ARPAC - Dip. di Salerno,
- alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Salerno,
- al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Salerno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

f.to funzionario responsabile P.O.
ing. Giovanni Galiano

Il Dirigente

Documento firmato da:
ANNA MARTINOLI
REGIONE CAMPANIA/03516070632
Dirigente
05/10/2018